

6 aprile 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale – Finanziaria > Covid - 19**

Decreto sostegni: la procedura di definizione degli avvisi bonari a “scartamento ridotto”

Autore: Nicola Forte

L'articolo 5 del decreto Sostegni prevede la possibile definizione degli avvisi bonari relativi agli anni 2017 e 2018, ma al verificarsi di determinate condizioni. I presupposti, che consentiranno di fruire dell'azzeramento delle sanzioni e delle altre somme aggiuntive, sembrano essere simili a quelli previsti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del medesimo decreto. Tuttavia, sono previste alcune differenze che faranno sorgere alcune incertezze. Le due disposizioni, cioè l'art. 1 e l'art. 5, prevedono delle differenze sostanziali e la circostanza contribuisce a disorientare gli operatori.

Analogamente a quanto previsto per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto, l'articolo 5 richiede, per accedere alla procedura di definizione degli avvisi bonari, la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto – legge in esame, quindi alla data del 23 marzo 2021.

Inoltre, quale seconda condizione, è necessario che il contribuente abbia subito una riduzione del volume d'affari maggiore del 30%, dell'anno 2020, rispetto all'anno 2019.

Con riferimento alla seconda condizione non esistono dubbi di sorta. In tal caso il legislatore ha utilizzato quale parametro misuratore della contrazione dell'attività il volume d'affari anziché il fatturato. Sono ad esempio esclusi, quindi, i corrispettivi conseguiti con la cessione dei beni strumentali. Inoltre, dovrà essere preso in considerazione il dato complessivo dell'anno e non il fatturato medio, cioè rapportato al numero di mesi di esercizio dell'attività.

Le incertezze maggiori riguardano la verifica della prima condizione, cioè il possesso della partita Iva al 23 marzo 2021. Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia richiesto ed ottenuto l'attribuzione della partita Iva in data 2 gennaio 2020. In tale ipotesi risulta verificata la condizione rappresentata dalla soggettività passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla data di entrata in vigore del decreto – legge. Tuttavia, mentre sarà possibile determinare il volume d'affari con riferimento al periodo d'imposta 2020, la medesima operazione non sarà possibile per l'anno 2019. Infatti, mancherà il termine di confronto avendo il contribuente iniziato l'attività successivamente e solo nell'anno 2020.

Sembra, quindi, che il contribuente in questione sia escluso dalla procedura agevolata. Tale conclusione si desume dalla circostanza che il legislatore non ha proposto una “previsione di chiusura” analoga a quella per l'ottenimento del contributo a fondo perduto. Infatti, l'art. 1 prevede che il contributo può in ogni caso essere ottenuto dai contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019. In mancanza di una disposizione simile e mancando, soprattutto, il termine di confronto, l'accesso alla procedura di definizione sarà inevitabilmente

precluso.

Deve però osservarsi come la disposizione, se letta al contrario, darà luogo comunque ad iniquità rilevanti. Infatti, si consideri un contribuente che abbia effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) il 10 gennaio 2021. Tale soggetto non potrà fruire della procedura di definizione in quanto alla data del 23 marzo 2021 non possedeva più il numero di partita Iva precedentemente attribuito.

Al contrario, sarebbe in grado di procedere al confronto tra il volume d'affari 2020 e il corrispondente dato relativo al periodo d'imposta 2019. La dichiarazione annuale Iva 2021 deve comunque essere presentata entro il 30 aprile prossimo e lo stesso contribuente dovrà ancora presentare la dichiarazione Iva annuale 2022 per l'attività esercitata nei primi 10 giorni dell'anno 2021.

Non si comprende, quindi, per quale ragione tale soggetto debba essere escluso dalla procedura di definizione. Presumibilmente la soluzione negativa risiede nella cessazione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo che farebbe venire meno le ragioni del sostegno. Tuttavia, è agevole obiettare che le irregolarità sono state commesse nel corso di periodi d'imposta in cui esercitava una "libera attività". Non è comprensibile, quindi, quali siano le ragioni poste a fondamento delle limitazioni poste al legislatore.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it